

Odcec M@ster La responsabilità amministrativa degli enti ex D.
Lgs. 231/2001

Il quadro normativo di riferimento. Evoluzioni e prospettive

Prof. Avv. Matteo CAPUTO
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Studio Rock STP Srl

30 settembre 2022



IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Imagining A World Without Corporate Criminal Law

October 22 - 23, 2021

Scholarly Panel

- [Jennifer Arlen](#), *Countering Capture: A Political Economic Justification for Corporate Criminal Liability*
- [Miriam Baer](#), *Forecasting the How's and Why's of Corporate Crime's Demise*
- [John Braithwaite](#), *Maximal Accountability with Minimal Sufficiency of Punishment for Corporate Crime*
- [Samuel Buell](#), *Blame, Reputation, and the Enduring Puzzles of Corporate Criminal Deterrence*
- [John Coffee](#), *Crime and the Corporation: Making the Punishment Fit the Corporation*
- [Mihailis Diamantis](#) & [W. Robert Thomas](#), *But We Don't Have Corporate Criminal Law!*



FRIDAY, OCTOBER 22 – 23, 2021

Georgetown Law | Gewirz, 12th Floor

RSVP FOR ZOOM WEBINAR: <https://tinyurl.com/CorpCrimeEvent>

IMAGINING A WORLD WITHOUT CORPORATE CRIMINAL LAW

Il successo del *modello* italiano

Rivoluzione
copernicana

Interesse degli
addetti ai lavori

Prestigio
all'estero

Creazione di
nuove
professionalità

Forza espansiva
della logica di
gestione del
rischio

Il successo del *modello* italiano

Il d.lgs. 231/2001 è un testo normativo autosufficiente?

DECRETO 26 giugno 2003, n. 201

Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Come funziona la tecnica del rinvio?

Il rinvio dall'*interno*

- C.p.
- C.p.p.
- Legislazione complementare (reati societari, etc.)
- Soft law* (art. 6 comma 3)

Il rinvio dall'*esterno*

- (Normativa in materia di contrasto al riciclaggio, d.lgs. 231/07)
- Normativa regionale
- T.U. Sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/08 (artt. 16, 30 e 300)
- TUB, d.lgs. 385/93 (art. 97-bis)
- Codice antimafia, d.lgs. 159/11 (artt. 34-bis e 94-bis)
- Riforma della crisi d'impresa, d.lgs. 14/19
- A.N.AC.
- Rating* di legalità, l. 27/12
- Dichiarazioni non finanziarie, d.lgs. 254/16
- Whistleblowing*, l. 179/16
- Misure di *self cleaning* e di *compliance* di fonte privata
- ...

I principali limiti applicativi

- ❑ Distribuzione disomogenea sul territorio nazionale, al di sotto delle aspettative complessive
- ❑ Selettività della disciplina, con riferimento ad alcune fattispecie di reato
- ❑ Natura e dimensioni dei soggetti assoggettabili alla disciplina
- ❑ Valutazione giudiziale di idoneità dei modelli
- ❑ ...



PROPOSTE DI RIFORMA

Una normativa in continua evoluzione

Sono **42** gli aggiornamenti al d.lgs. 231/2001 dalla data della sua adozione.

La maggior parte di essi non hanno intaccato la disciplina principale, ma hanno semplicemente aggiunto **nuovi reati presupposto**.

In Parlamento sono **numerosi i disegni di legge a oggi pendenti** che, con maggiore o minore possibilità di arrivare ad approvazione, potrebbero modificare il sistema 231.

I disegni di legge attualmente depositati

- C-3433, Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista
- C-1853, Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica di siti contaminati, nonché al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di reati ambientali;
- S-726, Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consortili;
- C-818, Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione;
- C-536, Modifiche al codice penale, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti riguardanti le specie di fauna e flora protette.

* COLLEGAMENTI IPERTESTUALI



ALTRI PROGETTI

Progetti di fonte privata

❑ Aodv 231 (2016)

❑ Assonime (2019)

1. Prevedere la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell'illecito dell'ente
2. Passare da un modello generalista a regole cautelari puntuali per specifiche aree di rischio, sulla base delle prassi migliori in uso nelle imprese
3. Equiparare al modello organizzativo 231 i presidi organizzativi, i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi d'impresa
4. Coordinamento disciplina 231 e sistema dei controlli: rafforzare indipendenza e professionalità dell'organismo di vigilanza
5. Ristabilire il principio di proporzionalità delle sanzioni e valorizzare le buone condotte nel corso del processo



LE COMMISSIONI DI RIFORMA

La Commissione Greco (2008)



Home /

Composizione della commissione per lo studio e la proposta di riforme e di interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro nonché la verifica ed ampliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento particolare all'ambito di applicazione della responsabilità degli enti – 23 maggio 2007

Presidente

Dott. Francesco Greco - sostituto procuratore presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Milano

La Commissione Garofoli - Melillo

dendo corpo all'interno del gruppo di lavoro, allora, va nella direzione della definizione di un modello tipo, attraverso una procedura per larghi tratti paragonabile a quanto avviene in ambito di colpa medica con la precisazione delle linee guida e dei protocolli osservati.

della specie di quello verificatosi. L'adozione del modello può anche essere successiva al reato e, in quel caso, serve ad alleggerire il peso delle sanzioni, soprattutto di quelle di natura interdittiva; quelle pecuniarie possono essere dimezzate

presa va annoverata in una ipotesi in discussione nel gruppo di lavoro: l'esclusione da responsabilità 231 per l'ente che denuncia l'autore di un reato commesso anche nel suo interesse o vantaggio.

decreto 231/01 con gli altri meccanismi di controllo societario previsti; in questa prospettiva andrà anche rivista la disciplina del ruolo e delle funzioni dell'organismo di vigilanza

una modulazione sulle dimensioni dell'impresa interessata degli obblighi organizzativi richiesti per scongiurare la responsabilità

INTERVENTO

Prevenzione a misura di impresa

di **Roberto Garofoli*** e **Giovanni Melillo****

La gravissima crisi economica (ma anche istituzionale ed etica) che ha attraversato il Paese nell'ultimo decennio ha posto e pone ancor più forte l'esigenza di individuare e sciogliere alcuni nodi strutturali che pesantemente ostacolano il consolidamento del percorso di crescita. Tra questi, in prima linea, la diffusività di gravi fenomeni di criminalità economico-finanziaria il contrasto dei quali è cruciale per preservare il ruolo dell'impresa come fattore fondamentale della ripresa, ma anche come perno della tenuta di un irrinunciabile principio di legalità del sistema. Un contrasto che è necessario tuttavia perse-

guire rafforzando non solo l'apparato repressivo, ma anche quello della intelligente ed efficace prevenzione, non senza peraltro trascurare le ragioni (sociali ed occupazionali in testa) che, a certe condizioni, suggeriscono di privilegiare le ragioni della continuità aziendale e quelle della crisi e dell'estinzione degli enti economici coinvolti nella commissione di reati.

In questa prospettiva, raccogliendo le sollecitazioni diffuse nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, è parso opportuno porre mano ad una verifica delle istanze di aggiornamento e rafforzamento della disciplina che, proprio in un'ottica di prevenzione, è contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli

enti per reati commessi dai soggetti (apicali e non) operanti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

Del resto, dopo 15 anni dal varo di questa importante riforma, risulta largamente condivisa fra gli esperti l'esigenza di mettere a fuoco le criticità da correggere e le potenzialità applicative ancora da sviluppare: tanto con l'obiettivo di spingere più intensamente ed efficacemente lo stesso mondo imprenditoriale ad assumere un ruolo attivo nella promozione di modelli di conduzione degli affari alieni dal ricorso a pratiche illecite, minimizzando i rischi di un approccio burocratico o cosmetico delle imprese nell'elaborazione dei modelli organizzativi e, al contempo, di una esposizione

delle stesse ad una valutazione giudiziale di inidoneità dei modelli forse eccessivamente influenzata dalla mera constatazione del dato obiettivo dell'avvenuta commissione di un reato.

Si è scelto di farlo istituendo una Commissione interministeriale, dalla composizione agile, con l'obiettivo di porre a disposizione del dibattito pubblico e politico-parlamentare gli esiti di una necessaria ricognizione problematica, condotta tenendo conto anche dell'esperienza maturata in altri ordinamenti e delle analisi operate in numerose, autorevoli sedi internazionali (la materia, da ultimo, ha formato oggetto di attenta valutazione dell'Ocse, con precipuo riguardo alla realtà italiana).

È utile una constatazione pre-

liminare: si registra un disallineamento fra l'intensità del dibattito istituzionale e dottrinale sviluppatosi attorno alla disciplina contenuta nel decreto n. 231 e la non elevata frequenza della relativa applicazione giudiziale.

Purtuttavia, nell'articolato dibattito che in questi anni si è svolto in sede istituzionale, dottrinale e giurisprudenziale, sono emerse alcune posizioni secondo cui, nella prospettiva del rafforzamento del sistema di prevenzione, può essere utile tra l'altro:

- innalzare gli standard organizzativi in funzione di prevenzione, anche con l'articolazione di sistemi (interni alle imprese) di emersione degli illeciti, e attivare un processo virtuoso di collaborazione con l'autorità giudiziaria;
- meglio calibrare le cautele di prevenzione organizzativa richieste in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa e

dell'attività svolta;

• garantire un ragionevole affidamento sull'idoneità del modello organizzativo adottato, senza che ciò escluda la necessaria valutazione giudiziale;

• coordinare il sistema di prevenzione di cui al decreto n. 231/2001 con gli altri, eterogenei meccanismi di controllo societario previsti dall'ordinamento e, anche in questa prospettiva, meglio disciplinare il ruolo e le funzioni dell'organismo di vigilanza;

• rivedere taluni degli aspetti più problematici della disciplina processuale, secondo linee di semplificazione, garanzia e trasparenza.

Su questi ed altri aspetti la Commissione si sta confrontando con l'obiettivo di prospettare al Governo, nelle prossime settimane, ipotesi di riforma praticabili.

* Capo di gabinetto ministero dell'Economia

** Capo di gabinetto ministero della Giustizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tassa sulla tv. Il decreto che completa il quadro delle misure attuative è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»

Canone Rai, da luglio le prime rate

Francesca Milano
MILANO

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 129 di ieri del decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 94 del 13 maggio si chiude definitivamente l'iter normativo del nuovo canone Rai, iniziato con la legge di Stabilità 2016.

stato in gran parte attuato, anche prima della pubblicazione che è successiva a molti termini indicati nel decreto stesso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 maggio).

Come previsto dal provvedimento, il primo addebito nella bolletta elettrica scatterà con le fatture successive al

so, ossia sette. Dal prossimo anno, invece, il pagamento sarà diluito in dieci rate mensili da 10 euro l'una, da gennaio a ottobre (per un totale di 100 euro a famiglia).

Per rendere possibile l'addebito del canone nelle bollette elettriche è previsto uno scambio di informazioni tra

te di individuare i contribuenti esentati e quelli che invece devono versare il canone.

Le società elettriche che incasseranno la tassa dovranno poi riversarla alle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo.

Nel caso in cui venga addebitato in canone a famiglie che hanno presentato la dichiara-

sussistenza di altra utenza elettrica, è possibile presentare una richiesta di rimborso: le modalità per presentare questa istanza saranno contenute in un provvedimento delle Entrate che verrà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del ministero (quindi entro il 3 agosto). Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello Sat dell'ufficio territoriale di Torino delle Entrate, e successivamente (entro 60 giorni) tra-

che avrà cinque giorni lavorativi per trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai contribuenti da rimborsare e all'importo. Le società che forniscono elettricità accrediteranno la somma sulla prima bolletta utile.

Per l'attuazione di questo complesso meccanismo del canone Rai in bolletta le società elettriche percepiranno dall'Agenzia 14 milioni per il 2016 e 14 per il 2017.

francesca.milano@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione Garofoli – Melillo (2016)

...

- innalzare gli standard organizzativi in funzione di prevenzione, anche con l'articolazione di sistemi (interni alle imprese) di emersione degli illeciti, e attivare un processo virtuoso di collaborazione con l'autorità giudiziaria;
- meglio calibrare le cautele di prevenzione organizzativa richieste in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa e dell'attività svolta;
- garantire un ragionevole affidamento sull'idoneità del modello organizzativo adottato, senza che ciò escluda la necessaria valutazione giudiziale;
- coordinare il sistema di prevenzione di cui al decreto n. 231/2001 con gli altri, eterogenei meccanismi di controllo societario previsti dall'ordinamento e, anche in questa prospettiva, meglio disciplinare il ruolo e le funzioni dell'organismo di vigilanza;
- rivedere taluni degli aspetti più problematici della disciplina processuale, secondo linee di semplificazione, garanzia e trasparenza.

Su questi ed altri aspetti la Commissione si sta confrontando con l'obiettivo di prospettare al Governo, nelle prossime settimane, ipotesi di riforma praticabili.

Una Commissione ad hoc, un piccolo gruppo di lavoro presso il Ministero della giustizia che opererà per revisionare, correggere errori ma soprattutto per tenere vivo il valore e il cuore della legge 231/2001, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

A 20 anni dall'introduzione di una legge che ha rivoluzionato il sistema penale, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia interviene durante un convegno presso l'Università Luiss sulla "Responsabilità da reato degli enti. Profili sostanziali e processuali".

*"Il decreto legislativo 231 ha segnato una svolta culturale, una cesura con quella tradizione millenaria che si basava sulla frase *societas delinquere non potest*. L'impegno di istituire una Commissione presso il Ministero ha come obiettivo quello di rinnovare per mantenere vivo il sistema penale" – ha specificato la ministra – "Lo strumento di cui disponiamo rappresenta un vero modello, un prodotto di esportazione di cui andare fieri".*

Home / Dipartimenti / Dlgs 231, Cartabia: "Una Commissione per tenerne vivo valore e cuore"

Dlgs 231, Cartabia: "Una Commissione per tenerne vivo valore e cuore"

20 Ottobre 2021

di [Loredana Caponio](#)





LINEE EVOLUTIVE

La responsabilità «penale» degli enti

Dieci proposte di riforma

a cura di
Francesco Centonze
Massimo Mantovani

il Mulino

Le suggestioni dottrinali

1. La messa alla prova dell'ente
2. Self reporting e non punibilità
3. Regolamentazione espressa delle *internal investigation*
4. Ammissione della costituzione di parte civile
5. Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penal/amministrativa
6. Modifica dei termini di prescrizione
7. Riforma della disciplina del sequestro preventivo

Le suggestioni dottrinali

8. Estensione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

9. Introduzione di illeciti amministrativi dell'ente che puniscano già l'assenza o il mancato aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo

10. Presunzioni di idoneità dei Modelli

11. Riforma della disciplina dell'Organismo di Vigilanza

12. I fattori ESG

13. ...

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Avv. Matteo CAPUTO

caputo@studiorock.net

